



Scuola Superiore della Magistratura

Uffici Territoriali

U - 19/10/2018 - Prot. N. 0013152 - 8.1

INTERPELLO PER LA NOMINA DI N.23 FORMATORI

Uffici Territoriali [UT]; Ufficio Informatica [UI]; MAGISTRATI



Scuola Superiore della Magistratura

Interpello n. 3/2018

INTERPELLO PER L'ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA' DI MAGISTRATI DI PROFESSIONE PER LA NOMINA DI n. 23 FORMATORI DECENTRATI PER IL BIENNIO 2018-2020

Il Comitato Direttivo

visti l'art. 1, commi 2 e 3, e l'art. 2, comma 1, lett. e) ed f) del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, che assegnano alla competenza esclusiva della Scuola Superiore della Magistratura (SSM), fra l'altro, le attività di formazione decentrata e la formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione, da attuarsi mediante una struttura didattica dotata di piena autonomia organizzativa;

vista la delibera quadro del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) del 22 maggio 2013 riguardante i rapporti tra CSM e SSM nell'ambito dell'attività di formazione decentrata;

vista la delibera del CSM del 17 luglio 2013, con la quale sono stati individuati i criteri di incompatibilità con l'incarico di formatore decentrato;

vista la delibera del CSM del 19 giugno 2013 relativa all'esonero dei formatori decentrati;

vista la risoluzione del Comitato direttivo del 10 settembre 2013 sulle attività di formazione decentrata, modificata il 28 ottobre 2015.

PREMESSO

che ad oggi risultano scoperti **23** posti di formatore decentrato, riservati a magistrati di professione, nei seguenti distretti:

- **Ancona: 3 formatori** decentrati (2 settore penale e 1 settore Gaius civile);
- **Bari: 1 formatore** decentrato (settore civile);
- **Brescia: 1 formatore** decentrato (settore penale);
- **Cagliari: 2 formatori** decentrati (1 settore Gaius penale - 1 settore civile);
- **Catania: 2 formatori** decentrati (1 settore penale e 1 civile);
- **Firenze: 2 formatori** decentrati (1 settore gaius civile e 1 civile);
- **Lecce: 1 formatore** decentrato (1 settore penale Gaius);
- **Milano: 1 formatore** decentrato (1 settore penale);

- **Perugia: 1 formatore** decentrato (1 settore penale);
- **Palermo: 1 formatore** decentrato (1 settore penale);
- **Roma - Corte di Cassazione: 1 formatore** decentrato (1 settore penale);
- **Roma - Corte di Appello: 2 formatori** decentrati (1 settore penale ed uno al settore civile);
- **Salerno: 1 formatore** decentrato (1 settore civile);
- **Torino: 2 formatori** decentrati (1 settore civile e 1 settore Gaius penale);
- **Venezia: 2 formatori** decentrati (2 settore penale).

DELIBERA

di procedere a interpello per acquisire la disponibilità di magistrati di professione per gli incarichi di formatore decentrato sopra indicati.

EVIDENZIA

che nelle dichiarazioni di disponibilità, i candidati dovranno indicare quale o quali siano, in base alla loro attuale o pregressa esperienza professionale, il settore od i settori della giurisdizione nei quali hanno maturato competenze, tra giudicante civile (articolato in civile ordinario, lavoro, esecuzioni, famiglia-minori e fallimenti), giudicante penale (articolato in penale ordinario e sorveglianza) o requirente; se intendano infine ricoprire l'incarico di responsabile del progetto *European Gaius*;

che costituisce titolo di merito, ancorché non esclusivo, l'aver maturato specifiche esperienze documentate nel campo dell'attività formativa;

che la dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di responsabile per l'attuazione del progetto *European Gaius* e delle altre attività di carattere internazionale, deve altresì essere resa spuntando, nel profilo dell'albo dei docenti, la casella "interessato al settore internazionale" e attestando il livello di conoscenza delle lingue straniere. Se vi sono più aspiranti che hanno dichiarato di essere interessati al settore internazionale, il conferimento dell'incarico di responsabile del settore sarà conferito dal Comitato direttivo tenendo conto della conoscenza del diritto comunitario e delle lingue straniere;

che la dichiarazione di disponibilità deve essere presentata **a partire dal 22 Ottobre 2018 ed entro il 22 Novembre 2018 ore 24,00** accedendo al sito <http://www.scuolamagistratura.it/interpelli.html> e seguendo le istruzioni.

Saranno prese in esame solamente le domande provenienti dai magistrati iscritti all'albo dei docenti della Scuola. I magistrati che non siano già iscritti all'albo dei docenti, dovranno registrarsi secondo le seguenti istruzioni:

- accedere al sito <http://www.scuolamagistratura.it/> con le proprie credenziali (nome utente e password);
- nella "area riservata" selezionare la funzione "il mio profilo";
- cliccare su "modifica profilo", in fondo alla pagina;

- compilare i riquadri relativi all'albo dei docenti e salvare le modifiche.

Il profilo dell'aspirante deve essere completo in ogni sua parte, **compreso il curriculum**, che deve essere allegato, datato e **limitato a cinque pagine** (le pagine ulteriori non saranno prese in considerazione), nonché contenere: **1) le generalità del candidato, 2) l'indicazione del DM di nomina, 3) la sede e le funzioni attuali, 4) l'attività giudiziaria pregressa, 5) le eventuali esperienze formative, 6) le eventuali attività extragiudiziarie, 7) le lingue conosciute** (l'indicazione delle competenze linguistiche –meglio se certificate-, è indispensabili per gli aspiranti al settore Gaius), **8) se svolge all'atto della domanda incarichi incompatibili e se in caso di nomina è disponibile a rinunciarvi** (vedi sotto), **9) se ha riportato condanne o ha procedimenti pendenti penali e/o disciplinari.**

Non occorre attendere una conferma di avvenuta iscrizione. Entro il medesimo termine sopra indicato, coloro che sono già iscritti all'albo dei docenti possono aggiornare il profilo, in modo da fornire ogni ulteriore elemento di valutazione;

che il Comitato direttivo provvederà all'individuazione dei candidati alla nomina, motivando le relative scelte, e trasmetterà i nominativi al CSM per la nomina. L'incarico di formatore decentrato ha durata biennale, con decorrenza dalla delibera di nomina del CSM e con possibilità di rinnovo consecutivo per una sola volta;

che i formatori decentrati, in base alla delibera del CSM del 19 giugno 2013, hanno diritto a un esonero dall'attività giudiziaria ordinaria nelle seguenti misure: dal 10% al 15% nei distretti con pianta organica compresa entro il numero di 250 magistrati professionali; dal 15% al 25% nei distretti con pianta organica superiore ai 250 magistrati professionali. L'esonero non è rinunciabile e deve essere obbligatoriamente indicato nelle tabelle di organizzazione dell'ufficio di appartenenza anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato;

che la nomina di formatore decentrato non è cumulabile con l'incarico di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, di membro del Consiglio Direttivo delle S.S.P.L., di membro della S.T.O., di referente informatico distrettuale e di magistrato di riferimento per l'innovazione e l'informatica. Al fine di evitare una situazione d'incompatibilità, l'aspirante al momento della domanda dovrà indicare la disponibilità a rinunciare all'incarico incompatibile nel caso in cui fosse formulata una proposta in suo favore.

L'interpello non è esteso ai magistrati che svolgono funzioni direttive o semidirettive, nonché ai magistrati che sono già stati nominati formatori per due bienni consecutivi, come previsto nella delibera del CSM del 17 luglio 2013.

Il formatore decentrato decade dall'incarico se collocato fuori ruolo, se posto in quiescenza, se trasferito ad altro distretto, ovvero se sorge una delle situazioni di incompatibilità sopra indicate. In tutti tali casi, così come nel caso di dimissioni, il formatore è tenuto a comunicare sia al CSM, sia alla Scuola, la situazione di incompatibilità o le avvenute dimissioni, fermo rimanendo il regime della *prorogatio* delle funzioni così come disciplinato dalla risoluzione della scuola del 7/7/2015;

che Il Comitato direttivo della Scuola si riserva di segnalare il formatore decentrato al CSM

per la revoca dall'incarico in caso di protratta inadempienza agli oneri e agli incarichi previsti dalla legge e dalla Risoluzione del 10 settembre 2013 sulle attività di formazione decentrata.

Roma, 10 ottobre 2018